

**OGGETTO: Regolamento sull'Imposta di soggiorno. – Adeguamento alla disciplina introdotta dall'art. 180 del D.L. 34/2020.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI, in materia di potestà regolamentare dei comuni:

- l'art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 4, commi 3 e 4, della Legge 131/2003, di attuazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- gli artt. 7 e 7-bis, l'art. 42, comma 2, lett. a), e l'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 212/2000 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente");

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale") che disciplina l'istituzione, da parte dei comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni nonché dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di un'Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

RICORDATO che:

- il regolamento statale recante la disciplina generale di attuazione dell'Imposta, previsto dal comma 3 del citato art. 4 del D.Lgs. 23/2011, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, non è stato emanato;
- i comuni hanno facoltà di disporre le modalità applicative dell'Imposta, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, anche in caso di mancata emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente capoverso;

VISTO l'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, che ha esteso l'applicazione dell'Imposta di soggiorno alle c.d. "locazioni brevi" ovvero alle locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni effettuata da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;

RICHIAMATO il Regolamento sull'Imposta di soggiorno, approvato con Deliberazione del C.C. n. 56 del 21.12.2011, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020 che:

- all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 ha inserito il comma 1-ter nel testo seguente: *«Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»*;
- all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 96/2017, le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: *«con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,*

*della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'**articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471**. »;*

PRESO ATTO della necessità di aggiornare il Regolamento sull'Imposta di soggiorno in relazione alle modifiche introdotte dal citato art. 180 del D.L. 34/2020;

RICORDATO che la gestione dei tributi locali, ivi inclusa l'Imposta di soggiorno, è stata esternalizzata alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), società strumentale partecipata dall'Ente;

VISTA:

- la proposta di modifica del Regolamento (allegato "A", parte integrante e sostanziale), istruita dalla S.E.PI. S.p.A.;
- Relazione istruttoria del Funzionario responsabile del tributo, prot. Ente n. 108697 del 25.11.2020 (allegato "B", parte integrante e sostanziale);

CONSIDERATO, con riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, che le modifiche regolamentari che si apportano al testo già in vigore, sono meramente attuative e conseguenti alle norme introdotte dall'art. 180 D.L. 34/2020 e pertanto non presentano margini di concertazione;

RITENUTO, nell'esercizio dei poteri che spettano all'organo consiliare, di dare approvazione alle modifiche regolamentari proposte, avendone riscontrato la corrispondenza con le sopravvenute disposizioni di legge;

VISTI:

- l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Ragioniere Capo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla base dell'istruttoria del Funzionario responsabile del tributo;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare;

Con votazione che riporta i seguenti risultati: ...

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento sull'Imposta di soggiorno riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le suddette integrazioni regolamentari entrano in vigore dal 1 gennaio 2021;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione a S.E.PI. S.p.A., quale soggetto gestore dell'Imposta e delle connesse funzioni di controllo e sanzionatorie.